



**COMUNE DI MARENO DI PIAVE**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI**

**Adottato con delibera di C.C. n. 19 in data 30.03.2004  
Modificato con delibera di C.C. n. 22 in data 30.03.2006  
Modificato con delibera di C.C. n. 20 in data 30.03.2007**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Principi Generali
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Presupposto dell'imposta
Art. 4	Definizione di fabbricato – Precisazioni
Art. 5	Definizione di area fabbricabile - Precisazioni
Art. 6	Definizione di terreno agricolo – Precisazioni

## TITOLO II

### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Art. 7	Base imponibile delle Aree Fabbricabili
--------	---

## TITOLO III

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI

Art. 8	Aliquote, detrazioni e agevolazioni dell'imposta
Art. 9	Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili
Art. 10	Esenzione per Enti territoriali e per Enti non commerciali
Art. 11	Abitazione principale – precisazioni
Art. 12	Unità equiparate all'abitazione principale
Art. 13	Detrazione per l'abitazione principale

## TITOLO IV

### DICHIARAZIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 14	Dichiarazione
Art. 15	Accertamento con adesione
Art. 16	Riscossione coattiva
Art. 17	Attività di controllo
Art. 18	Versamenti
Art. 19	Rimborsi – Modalità
Art. 20	Potenziamento Ufficio tributi e compensi incentivanti
Art. 21	Differimento termini – versamenti rateali
Art. 22	Importi minimi. Interessi. Notifiche
Art. 23	Diritto di interpello
Art. 24	Entrata in vigore

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Principi Generali**

1. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 212/2000 mediante l'adeguamento dei relativi atti amministrativi.

**Art. 2 Oggetto**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili istituita dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta agli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

**Art. 3 Presupposto dell'Imposta**

1. Presupposto dell'Imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti nei successivi articoli di questo titolo – siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**Art. 4 Definizione di fabbricato – Precisazioni**

1. Alle definizioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, del decreto Legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che per i fabbricati, agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni dell'imposta si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte in catasto purchè siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario, il titolare di diritto reale di godimento, il soggetto conduttore di immobili concessi in leasing e il concessionario di aree demaniali, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia soggetto passivo per la pertinenza.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 504 del 1992.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo, per alloggio non locato (sfitto) s'intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categorie A/10), per la quale non viene dimostrato l'uso quale abitazione principale o lo stato di locazione mediante esibizione di contratto validamente registrato.
- L'alloggio non è considerato sfitto per il periodo durante il quale è occupato, con residenza risultante dai registri anagrafici, a titolo diverso dalla locazione, da un parente o affine del proprietario.
- L'alloggio non è considerato sfitto se entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori, dall'apertura della successione, dall'acquisto o dalla fine della locazione viene occupato dal proprietario o da altro soggetto, mediante trasferimento della residenza presso l'immobile oppure viene nuovamente locato.

### **Art. 5 Definizione di area fabbricabile - Precisazioni**

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.
2. si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'articolo 5, comma sesto, del Decreto Legislativo 504 del 1992 e in deroga alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto medesimo, l'area oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque accatastato o utilizzato.
3. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:
  - Per variazione da area inedificabile ad area edificabile, dalla data di adozione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
  - Per variazione da area edificabile ad area inedificabile, alla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento;
4. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Non si dà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato salvo il caso di cui al comma 5.
5. Benchè i valori dichiarati dal contribuente siano congrui con quanto determinato ai sensi del comma 4, gli atti di vendita delle aree fabbricabili costituiscono valore di riferimento per l'accertamento se il valore di transazione in essi esposto supera di almeno il 25% il valore determinato dal comune ai sensi del comma 4. In tal caso essi possono costituire elemento utile per l'accertamento, nell'anno in cui la transazione è avvenuta e nei due anni precedenti con una diminuzione di valore percentualmente pari all'indice Istat "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" negli anni di riferimento.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei precedenti commi, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

### **Art. 6 Definizione di terreno agricolo – Precisazioni**

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che sono considerati terreni agricoli le aree, anche fabbricabili, possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano, sui terreni medesimi, attività dirette alla coltivazione del fondo tali da dimostrare la utilizzazione agro-silvo-pastorale dei medesimi.
2. Ai fini del comma precedente si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Non si considerano agricoli:
  - a) I terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità; non sono in ogni caso considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento culturale sono lasciati temporaneamente non coltivati;
  - b) I piccoli appezzamenti di terreno (orticelli), se pur riportati in catasto con autonoma pratica e relativo reddito domenicale ed agrario, con estensione non superiore a 2.000 mq. Non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile o coltivati occasionalmente senza strutture organizzative e condotti da soggetti sprovvisti di qualifica di imprenditore agricolo e che non provvedono alla commercializzazione dei prodotti.
4. Ai fini del riconoscimento della ruralità agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TITOLO II**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

#### **Art. 7 Base imponibile delle aree fabbricabili.**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo di gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI**

##### **Art. 8 Aliquote, detrazioni e agevolazioni dell'imposta.**

1. Le aliquote, le detrazioni, il versamento minimo e le agevolazioni di cui all'articolo 6 e 8, comma 3, del Decreto Legislativo 504 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, sono stabilite annualmente dall'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
2. In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell'esercizio precedente.

##### **Art. 9 Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili.**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere attestata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro 60 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni. La dichiarazione produce effetti dalla data di presentazione al protocollo comunale. La inagibilità a seguito di evento atmosferico eccezionale si intende a far tempo dal verificarsi dell'evento.
3. Il responsabile della gestione del tributo può chiedere al responsabile dell'Ufficio Tecnico la verifica delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità;
4. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
5. Il proprietario può chiedere che l'inabitabilità o l'inagibilità venga accertata e certificata direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale, assumendosene i relativi oneri.
6. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

##### **Art. 10 Esenzione per Enti territoriali e per Enti non commerciali.**

1. Relativamente ai casi previsti dall'art. 7 – comma 1, lettere a) e i) del D.Lgs. 504/1992, l'esenzione si applica:

- a) anche per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dagli altri Comuni, dai consorzi tra detti enti e dalle aziende sanitarie locali;
- b) per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 – comma 1, lettera c) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 2.12.1986 n. 917 e successive modifiche, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 – lett. A) della legge 20.05.1985 n. 222, l'esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 11 Abitazione principale- Precisazioni.**

1. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. La dimora abituale è attestata dall'accertamento da parte degli uffici preposti del possesso della residenza presso gli Uffici Demografici.
3. I soggetti passivi dell'imposta possono usufruire delle tariffe e delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.

### **Art. 12 Unità equiparate all'abitazione principale.**

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari,
  - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate,
  - e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
2. A decorrere dal 01/01/2006 sono equiparate alle abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e per l'applicazione della detrazione per abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale ai parenti in linea retta di 1° grado e collaterale di 2° grado purché vi dimorino abitualmente. La concessione in uso deve essere debitamente documentata, anche con autocertificazione.

### **Art. 13 Detrazione per l'abitazione principale.**

1. Per la determinazione della detrazione si rinvia all'art. 8, commi 2, 3 e 4, del D.lvo 504/92.
2. Con la deliberazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino ad euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione può essere elevata anche oltre 258,23, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione della Giunta comunale.

## **TITOLO IV DICHIARAZIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**

### **Art. 14 Comunicazione.**

Dal 01.01.2007 è soppresso l'obbligo di comunicazione ICI. Ai sensi del comma 53 dell'art. 37 della L. 04.08.2006, n. 248 è reintrodotta l'obbligo della dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini d'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Con decorrenza dal 01.04.2007 negli avvisi di accertamento emessi per il periodo di vigenza dell'obbligo di comunicazione ICI, in caso di omissione o infedeltà di presentazione della stessa, si applica una sanzione amministrativa di € 103,29 aumentata del 50% dell'importo evaso o della maggiore imposta dovuta fino ad un importo complessivo massimo di € 258,23, riducibile ad un quarto se il contribuente effettua il versamento entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di irrogazione.

### **Art. 15 Accertamento con adesione.**

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.
2. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio, può invitare il contribuente presso la sede municipale per la definizione dell'accertamento con adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento,



nonostante l'invito dell'ufficio, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del Tributo o suo delegato. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la liquidazione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché alla liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile superiore al 50% dell'imponibile definito, sconosciuta alla data del precedente accertamento.

#### **Art. 16 Riscossione coattiva.**

1. Alla riscossione coattiva dei tributo il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639; o con ruolo esattoriale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.

#### **Art. 17 Attività di controllo.**

1. Oltre ai controlli eseguiti dall'Ufficio Tributi, la giunta Comunale con apposita deliberazione può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali coinvolgendo, eventualmente altri servizi comunali.
2. Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti.
3. Nell'individuazione delle azioni di controllo la Giunta Comunale, dovrà tener conto della potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali e dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

#### **Art. 18 Versamenti.**

1. Il versamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, può essere effettuato, su indicazione della Giunta Comunale, in modo diretto presso la Tesoreria Comunale (oppure tramite conto corrente postale intestato alla medesima),

o a mezzo del Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi o altro soggetto in possesso dei requisiti di legge, mediante bollettino standard "ministeriale".

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri, purché siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 472 del 1997, ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 19 Rimborsi – modalità.**

1. Il funzionario responsabile dell'imposta dispone, su espressa richiesta scritta del contribuente, il rimborso delle somme versate in eccedenza.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione su istanza dell'interessato.
3. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi legali, per un periodo non eccedente i cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:
  - le aree non siano oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
  - non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo;
  - le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.

#### **Art. 20 Potenziamento Ufficio Tributi e compensi incentivanti.**

1. La Giunta Comunale, in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio Tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.
2. La Giunta Comunale può destinare una parte del gettito dell'imposta al potenziamento dell'Ufficio Tributi e all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Giunta Comunale può emanare le necessarie direttive al fine di destinare una parte del maggiore gettito incassato

derivante dall'attività accertativa come compenso incentivante per il personale addetto al Servizio Tributi e ad altro eventualmente coinvolto.

### **Art. 21 Differimento termini – versamenti rateali.**

1. Ai sensi dell'art. 59 – 1<sup>a</sup> comma lett. 0) del D.lgs n. 446/97 la Giunta Comunale può stabilire con proprio motivato provvedimento il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Su richiesta del contribuente il Responsabile dell'Ufficio Tributi è autorizzato a concedere rateizzazioni, limitatamente agli importi per atti di liquidazione od accertamento, con le seguenti modalità:
  - per importi pari od inferiori ad € 500,00, il numero delle rate non dovrà essere superiore a 6 (sei) mensili,
  - per importi superiori ad € 500,00, il numero delle rate non dovrà essere superiore a 10 (dieci) mensili,fermo restando l'addebito degli interessi calcolati a giorno, nella misura legale.
3. La concessione della rateizzazione non comporta la perdita di eventuali riduzioni previste per i pagamenti eseguiti nei "termini ordinari".
4. La Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare su specifica richiesta da parte del contribuente ed attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali, altre forme di rateizzazione per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate, nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, senza applicazione di interessi.

### **Art. 22 Importi minimi. Interessi. Notifiche.**

1. Non si procede alle attività di accertamento o rimborso quando la somma comprensiva degli interessi risulta pari od inferiore a € 16,53 per ciascun anno d'imposta, purché non reiterati.
2. Non sono dovuti i versamenti quando l'imposta complessivamente dovuta nell'anno risulta inferiore ad € 5,00.
3. La misura annua degli interessi negli avvisi di accertamento e nei rimborsi è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
4. Gli atti impositivi possono essere notificati mediante raccomandata ordinaria. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione per l'accertamento/liquidazione, è valida la data di spedizione della raccomandata.
5. Nel caso sia intervenuto il decesso del soggetto passivo d'imposta, gli atti accertativi e liquidatori sono notificati ad uno degli eredi presso la sua residenza, oppure, presso

l'ultimo domicilio del *de cuius*. Qualora nessun erede sia presente presso il domicilio del *de cuius* si applica la procedura prevista dall'art. 140 del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 23 Diritto di interpello.**

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi del Comune quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sul quale l'ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro il termine di 120 giorni.
2. L'organo competente a rispondere dell'interpello è individuato nel Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

#### **Art. 24 Entrata in vigore.**

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2004.